

Prot. n. 297/C/2015

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 22 ottobre 2015

Oggetto: **Violazioni del reverse charge – Approvata la riforma delle sanzioni**

Informiamo le imprese associate che lo scorso 22 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i cinque decreti legislativi attuativi della legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. "Delega fiscale").

Di particolare interesse per le imprese del comparto edile è la riforma del sistema sanzionatorio tributario e in particolare la riforma delle sanzioni materia di reverse charge. In tale ambito il decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio è intervenuto sull'articolo 6 del Dlgs 471/97, riscrivendone completamente i commi da 9 bis a 9 bis3, tanto da definire un impianto sanzionatorio completamente nuovo rispetto a quello vigente a partire dal 1° gennaio 2017.

Art. 6 comma 9 bis

Il nuovo comma 9-bis dell'art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 non prevede più l'applicazione di una sanzione compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta per il cessionario o committente che omette di applicare il meccanismo dell'inversione contabile, quando prescritto, ma una sanzione da 500 a 20.000 euro, se la fattura risulta dalle scritture contabili.

Pertanto se il cedente/prestatore emette correttamente la fattura senza applicazione dell'imposta e il cessionario/committente annota la fattura in contabilità, ma non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile, si applica in capo a quest'ultimo una sanzione in misura fissa, compresa tra 500 e 20.000 euro e non più una sanzione proporzionale dal 100 al 200 per cento dell'imposta.

Nel caso in cui la fattura viene occultata, e pertanto non risulta dalle scritture contabili il cessionario committente è sanzionato in misura proporzionale con un importo compreso tra il 5 e il 10% dell'imponibile con un minimo di 1.000,00 euro.

La stessa sanzione, dal 5 al 10 per cento dell'imponibile con un minimo di 1.000,00 euro, viene applicata nel caso in cui il cedente/prestatore non emette la fattura entro 4 mesi dall'operazione e il cessionario/committente non provvede a regolarizzare, entro 30 giorni, l'omissione.

La sanzione fissa, naturalmente, non si applica nel caso in cui l'IVA non assolta dal destinatario della fattura è indetraibile, perché in questo caso ci sarebbe un danno per l'erario, che comporta l'applicazione di una sanzione proporzionale pari all'IVA che il cessionario /committente non avrebbe potuto detrarre.

Art. 6 comma 9-bis.1

Il nuovo articolo 6 comma 9-bis1 in deroga al comma 9-bis, prevede il caso in cui il fornitore assolve irregolarmente l'IVA applicando il regime ordinario in presenza di un'operazione che ricade nel regime del reverse charge.

La sanzione irrogata al cessionario/committente, (in solido con il cedente/prestatore) va da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, fatto salvo il suo diritto alla detrazione così da evitare l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione.

È, inoltre, prevista una sanzione più grave in capo al cessionario/committente quando l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti. In tal caso, la sanzione applicabile è quella base (dal 90 al 180%).

Art. 6 comma 9-bis.2

Il nuovo comma 9-bis.2, in maniera simmetrica rispetto al comma precedente, prevede il caso in cui si applica erroneamente il reverse charge in presenza di operazioni che ne sono escluse.

La sanzione fissa da 250 a 10.000,00 euro in tale fattispecie ricade sul cedente/prestatore (con la solidarietà del cessionario/committente), salvaguardando il diritto alla detrazione del cessionario/committente, ma senza obbligo di regolarizzazione dell'operazione.

In perfetta simmetria con il comma 9-bis1 è prevista una sanzione più grave in capo al cedente/prestatore per i casi in cui l'applicazione dell'imposta in reverse charge in luogo del regime ordinario è determinata da intenti fraudolenti. In tal caso, la sanzione si applica nella misura base (dal 90 al 180%).

Art. 6 comma 9-bis.3

Infine, il nuovo comma 9-bis.3 disciplina l'ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad opera del cessionario/committente nell'ambito di operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta.

In fase di accertamento, nella contabilità IVA devono essere eliminati sia il debito che il credito erroneamente registrati, neutralizzando in tal modo gli effetti dell'errore. Non si applicano sanzioni e viene salvaguardato il diritto al recupero dell'imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva od oggettiva) attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.

La medesima procedura si applica anche per le operazioni inesistenti, con effetti sostanzialmente neutri, salvo in questo caso l'applicazione della sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile.

Come di consueto gli Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordialità

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Bugliamino)

